

Bruxelles, 18 febbraio 2019  
(OR. en)

6226/19

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0385(COD)**

---

**CODEC 356  
ENER 64  
CLIMA 45  
ENV 124  
TRANS 91  
ECOFIN 136  
RECH 85  
PREP-BXT 47  
PE 40**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, il relatore Miroslav POCHE (S&D, CZ) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, otto emendamenti di compromesso (emendamenti 1-8) alla proposta di decisione. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 febbraio 2019, la plenaria ha adottato i suddetti emendamenti di compromesso (emendamenti 1-8) alla proposta di decisione. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

---

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea\*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0744),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0482/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0014/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>5</sup>,

---

<sup>3</sup> GU C ....

<sup>4</sup> GU C ....

<sup>5</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). ***I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di questo, due anni dopo tale notifica, ovvero dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine***

- (2) *L'accordo di recesso convenuto tra le parti negoziali stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio. Se tale accordo entrerà in vigore, la direttiva (UE) 2018/2002<sup>6</sup>, che modifica la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> si applicheranno nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesseranno di applicarsi alla fine di tale periodo.*

---

<sup>6</sup> *Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/CE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).*

<sup>7</sup> *Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).*

<sup>8</sup> *Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).*

- (3) L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE **■**, che era stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/2002, impone agli Stati membri di stabilire i contributi nazionali indicativi **agli obiettivi** dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica per il 2030. Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri **devono** tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel **2030 in termini di energia primaria e/o finale**.
- (4) L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 **in termini di energia primaria e/o finale** nei propri contributi nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, il consumo energetico a livello di Unione è importante anche per la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi compiuti verso il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione.

- (5) In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario modificare le cifre del consumo energetico previste per l'Unione nel 2030 affinché corrispondano all'Unione a 27 Stati membri escluso il Regno Unito ("UE-27"). Le proiezioni relative *agli obiettivi principali* dell'Unione di almeno il 32,5 % indicano che il consumo di energia primaria dovrebbe corrispondere a 1 273 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 956 Mtoe nel 2030 per l'Unione a 28 Stati membri. Le proiezioni equivalenti per l'UE 27 indicano che nel 2030 il consumo di energia primaria dovrebbe essere pari a 1 128 Mtoe e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 846 Mtoe. Di conseguenza, è necessario modificare le cifre relative ai livelli di consumo energetico nel 2030.
- (6) Le stesse proiezioni per il consumo di energia nel 2030 sono rilevanti per gli articoli 6 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999.



- (7) *A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio<sup>9</sup>, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata a una determinata data deve avvenire al termine dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999 cesseranno di applicarsi al Regno Unito.*
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999.
- (9) Al fine di prepararsi senza indugio al recesso del Regno Unito, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>9</sup> *Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).*

Articolo 1  
Modifica della direttiva 2012/27/UE

All'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio\*. Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri tengono conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 128 Mtoe di energia primaria e/o 846 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.

---

\* Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328, del 21.12.2018, pag. 1)."

Articolo 2  
Modifica del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nel suo contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto per i successivi piani nazionali a norma dell'articolo 4, lettera b), punto 1) del presente regolamento, ciascuno Stato membro tiene conto del fatto che, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il consumo energetico dell'Unione per il 2020 non deve essere superiore a 1 483 Mtop di energia primaria o a 1 086 Mtop di energia finale e il consumo energetico dell'Unione per il 2030 non deve essere superiore a 1 128 Mtop di energia primaria e/o a 846 Mtop di energia finale.”;

2) all'articolo 29, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo dell'Unione di 1 128 Mtoe di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.”.

### Articolo 3

#### Scadenze

Gli articoli 1 e 2 della presente decisione fanno salvi *i termini* di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2002 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2018/1999.

### Articolo 4

#### Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il *terzo* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. ***Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento 2018/1999/UE cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio.***

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---